

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GEMMA ANDREA

Nella seduta del 28/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I ricorrenti lamentano la mancata corresponsione del saldo annotato sul libretto di deposito a risparmio intrattenuto presso l'intermediario e non movimentato dal 1993. Riferiscono, in particolare, che alla data dell'ultima movimentazione il deposito a risparmio presentava un saldo attivo pari ad Lire 13.829.299,00 (corrispondenti ad €. 7.142,23) e che nel dicembre 2013, esibendo l'originale del titolo, ne chiedeva l'incasso oltre interessi. Lamentano, quindi, che la resistente giustificava il rifiuto della corresponsione del saldo attivo adducendo sia l'avvenuta estinzione del rapporto sia, in ogni caso, il decorso del termine decennale di tenuta delle scritture contabili che impediva di rinvenire traccia del rapporto. Ribadiscono, quindi, che il contratto di deposito a risparmio ha natura di rapporto di durata che legittima in ogni momento la richiesta di restituzione della somma risultante dall'ultima annotazione sul titolo. Precisano, inoltre, che il mancato compimento di operazioni sul libretto non vale a ritenere il depositante decaduto del relativo diritto di credito. Chiedono, dunque, la corresponsione dell'importo di €. 7.142,23 pari al saldo del

libretto di deposito oltre interessi legali dalla data dell'ultima movimentazione sino al soddisfo.

L'intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio adito, atteso che le operazioni in contestazione afferiscono ad un rapporto stipulato nel 1993 e, quindi, esorbitante la competenza temporale dell'ABF; nonché l'intervenuta prescrizione del diritto di credito sulle somme depositare per decorso del termine decennale dalla data dell'ultima movimentazione. Nel merito, contesta l'intervenuta estinzione del rapporto a far data del 4 giugno 2003 e, l'impossibilità di rinvenire traccia del rapporto a seguito del decorso del termine decennale di obbligo di tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 119, comma 4, TUB. Chiede, pertanto, in via preliminare che sia dichiarata l'irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'ABF e, in ogni caso per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato e, nel merito, il rigetto dello stesso perché infondato.

DIRITTO

Preliminarmente, si impone al Collegio l'esame dell'eccezione di incompetenza temporale dell'ABF sollevata dall'intermediario in dipendenza del fatto che le operazioni in contestazione risultano relative ad un rapporto sorto anteriormente al 1° gennaio 2009.

L'eccezione è infondata.

Ed infatti, l'ABF si è più volte pronunciato nel senso che il *discrimen* temporale stabilito dalle Disposizioni sul funzionamento dell'ABF non impedisce al Collegio adito di pronunciarsi su comportamenti e rapporti che, sebbene sorti anteriormente al 1° gennaio 2009, risultino produttivi di effetti successivamente a tale data.

Ciò posto e venendo al merito della controversia, i ricorrenti si dolgono della mancata corresponsione del saldo attivo del deposito a risparmio stipulato con l'intermediario e non movimentato dal 1993. Sul punto l'intermediario eccepisce, invece, l'intervenuta prescrizione del relativo diritto di credito per decorso del termine decennale dalla data dell'ultima movimentazione.

Tuttavia, nel caso di specie la valutazione in ordine all'intervenuta prescrizione del diritto di credito sulle somme depositate, presuppone di risolvere a monte la questione dell'intervenuta estinzione del rapporto, che risulta oggetto di contestazione tra le parti, giacché mentre i ricorrenti sostengono trattasi di rapporto ancora in essere, l'intermediario obietta che il rapporto si è estinto nel 2003.

E' evidente che la questione dell'accertamento dell'estinzione o meno del rapporto, riveste carattere di fondamentale importanza ai fini della decisione nel merito della presente controversia, giacché solo la pendenza del rapporto impedisce il decorrere del termine di prescrizione. Ed infatti, il consolidato orientamento dell'ABF, sul punto conforme alla giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che in relazione ad un contratto di deposito a risparmio, la prescrizione del diritto a richiedere le somme depositate nel libretto, inizia a decorrere dalla scadenza del termine convenuto ovvero dalla richiesta di restituzione del depositante e ciò a prescindere dalla circostanza che il deposito risulti o meno movimentato. Difatti, è la stessa causa negoziale del rapporto che impedisce di configurare l'inerzia del depositante quale comportamento abdicativo del relativo diritto di credito, atteso che l'interesse alla movimentazione del rapporto rimane sullo sfondo

rispetto all'interesse all'incremento del relativo diritto (cfr. Collegio di Roma, decisione, 1143/2013 e n. 3730/2014; Cass. Civ., Sez. I, n. 788/2012).

Ciò posto, considerato che nel caso di specie i ricorrenti asseriscono che il rapporto è ancora in essere ed esibiscono un titolo che appare valido a fronte della loro pretesa, spetta all'intermediario, in virtù dei principi generali che governano la ripartizione dell'onere probatorio, offrire la prova contraria dell'intervenuta estinzione del rapporto.

Ebbene, a tal fine non può valere obiettare, come pure tenta di fare la resistente, l'impossibilità di reperire la documentazione relativa al rapporto in questione per intervenuto decorso del termine di cui agli artt. 2220 c.c. e 119, comma 4 TUB, che fissano in dieci anni dall'ultima registrazione l'obbligo di conservazione delle scritture contabili. L'ABF ha, infatti, più volte chiarito che il termine della durata dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili dà luogo solo alla facoltà di non conservarle ulteriormente, ma l'esercizio di una facoltà non può essere invocato al fine di limitare un diritto altrui. Né la prova della invalidità del titolo esibito dai ricorrenti è altrimenti desumibile dagli atti. In difetto di prova contraria, dunque, le pretese dei ricorrenti devono trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento della somma di euro 7.142,23 in favore dei ricorrenti, con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA